

TRASMESSO N. R.ES.P.M.
 ESTRATTO ESECUTIVO
 IL TRASMESSO CAMP

N. 1912/15 R.G.N.R.

N. 354/17 R.G.



N. CAMP.

SCHEDA IL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
PENALE

Il Giudice, Dott.ssa Lorena Mussoni

alla pubblica udienza del 04/05/2018, ha
 pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

OMISSIS, nato a OMISSIS, ivi residente
 OMISSIS – elettivamente domiciliato per le
 notificazioni (art. 161 c.p.p.) presso la società
 OMISSIS; difensore di fiducia avv. OMISSIS del
 foro di Pesaro.

LIBERO PRESENTE
IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 256 comma 1 lett. a)
 del D.L.vo n. 152/2006, perchè, in qualità di
 legale rappresentante della società OMISSIS, con
 sede in OMISSIS, effettuava un'attività di gestione di rifiuti speciali non

pericolosi, consistente nello smaltimento di “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13” con CER 19.08.14, provenienti dal fango prodotto dalla depurazione chimico-fisica delle acque reflue della lavorazione di marmo e pietra, effettuata dalla società di cui sopra, in mancanza della prescritta autorizzazione – iscrizione.

In Fano (PU), accertato il 15/07/2015

b) del reato p. e p. dagli artt. 192 e 256 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 punito dall’art. 256 c. 1 lett. a) del medesimo decreto, perché, in qualità di legale rappresentante della società OMISSIS, effettuava, nel piazzale interno all’impresa di cui sopra, un’attività non consentita di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da circa 350 mc di “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13” con CER 19.08.14, provenienti dal fango prodotto dalla depurazione chimico-fisica delle acque reflue della lavorazione di marmo e pietra, effettuata dalla società.

In Fano (PU), accertato il 15/07/2015

Con l’intervento del Pubblico Ministero avv. Vincenza Montoneri, come da delega esibita

e dell’avv. OMISSIS del foro di Pesaro, difensore di fiducia dell’imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede la condanna alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 3.000 di ammenda.

Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione e si riporta alle conclusioni espresse in memoria.

MOTIVAZIONE

1.Svolgimento del giudizio

Con decreto del 27 marzo 2017 il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di OMISSIS per rispondere del reato di cui all’articolo 256 comma 1

lettera a) e comma 2 del D. Lvo n. 152/2006 per avere effettuato, in qualità di legale rappresentante della società OMISSIS, un'attività di gestione e un'attività di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, in assenza delle prescritte autorizzazioni, con le modalità indicate in rubrica.

All'udienza del 10 luglio 2017 l'imputato non era presente, ne veniva dichiarata l'assenza e si procedeva all'ammissione delle prove.

Il processo veniva istruito all'udienza del 4 dicembre 2017, dove l'imputato era presente e ne veniva revocata l'assenza. Sull'accordo delle parti si acquisiva il verbale di interrogatorio dell'imputato in data 30.01.2017, con allegata memoria difensiva e la documentazione prodotta dalla difesa. Si procedeva quindi all'assunzione della testimonianza dell'unico teste presente: il M.llo Ord. R. I. in servizio presso i Carabinieri Forestali di Pesaro.

Alla successiva udienza del 16 gennaio 2018, l'istruttoria proseguiva con le deposizioni del teste del P.M. Dott. A. M. in servizio presso il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro e dei testimoni della difesa: F. O. e G. E. La difesa nulla opponendo il P.M. rinunciava alle ulteriori prove testimoniali richieste ad eccezione del consulente tecnico. Il consulente dell'imputato Dott. E. S. era ascoltato all'udienza del 09.04.2018.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale e dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti, alla successiva udienza del 4 maggio 2018 Pubblico Ministero e difensori rassegnavano e illustravano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Il Giudice, all'esito della deliberazione, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza e riservando un termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.

2. L'istruttoria dibattimentale.

Ritiene il giudicante che gli elementi probatori acquisiti all'esito del dibattimento consentano di affermare con certezza la responsabilità di OMISSIS in ordine ai reati in contestazione.

E' emerso dall'istruttoria dibattimentale che in data 15 luglio 2015, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei trasporti di rifiuti, i Carabinieri Forestali di Pesaro fermavano un camion che trasportava materiale inerte, tipo ghiaia il cui conducente era identificato nel Sig. V. M. (cfr. deposizione del teste R. I. verbale di trascrizione udienza del 4.12.2017 pagine 3-8, verbale di sequestro e fascicolo fotografico in atti).

Secondo quanto riferito dal conducente il materiale era stato caricato presso la ditta OMISSIS, di cui OMISSIS è il legale rappresentante. I verbalizzanti si recavano quindi presso la ditta in questione, che svolgeva attività di lavorazione e commercializzazione del marmo.

Gli ufficiali di P.G. effettuavano un sopralluogo e notavano che lo stesso materiale trasportato sul camion era depositato su un'area della ditta di circa 200 metri quadri, per un quantitativo di circa 350 metri cubi. Il Maresciallo R. precisava che si trattava di materiale di risulta proveniente dal taglio di blocchi di marmo classificato, a seguito delle successive analisi compiute dall'ARPAM, nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi. I Carabinieri Forestali chiedevano quindi al OMISSIS, intervenuto sul posto, i registri di carico e scarico dei rifiuti o comunque un documento che attestasse in qualche modo la registrazione del materiale. L'imputato non era in grado di produrre alcuna documentazione e autorizzazione per l'attività di gestione e di deposito di tale materiale. L'area e il materiale erano sottoposti a sequestro.

Contestualmente, il tecnico dell'ARPAM prelevava dei campioni di materiale per la catalogazione dei rifiuti. Secondo la classificazione dell'ARPAM il materiale rientrava nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi, classificati dal codice CER 190206.

È stato accertato attraverso l'istruttoria dibattimentale che il materiale in contestazione era costituito da fanghi di depurazione chimico-fisica delle acque industriali, nella fattispecie, residuo di decantazione delle acque usate per la lavorazione del marmo (cfr. verbale di sequestro e fascicolo fotografico in atti) allo stato solido, di cui 10 metri cubi trasportati sul camion e 350 metri cubi accatastati sul piazzale esterno della ditta degli imputati. Si trattava pertanto di scarti della lavorazione del marmo.

Le analisi dell'ARPAM confermavano che si trattava di fango prodotto dalla depurazione chimico-fisica delle acque reflue della lavorazione di marmo e pietra classificato come rifiuto speciale non pericoloso, la cui destinazione era alternativa: o veniva avviato in discarica per lo smaltimento o veniva condotto presso un impianto di recupero dei materiali per l'eventuale reimpiego.

La difesa contestava l'assunto accusatorio sostenendo che il materiale in questione non poteva essere considerato come rifiuto, trattandosi, al contrario, di sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del Codice dell'Ambiente, categoria non soggetta alla normativa in materia di rifiuti.

In particolare, il consulente della difesa Dott. S. ascoltato il 9 aprile 2018, contestava integralmente l'ipotesi accusatoria e sosteneva che l'acqua utilizzata nel processo di fenditura dei blocchi di marmo, non veniva mai scaricata nell'ambiente, essendo sottoposta ad una procedura di recupero interna, per cui l'acqua depurata rientrava automaticamente nel ciclo di produzione.

A sostegno della propria tesi, circa la riconducibilità dei fanghi sotto il regime dei sottoprodotti, il consulente dell'imputato evidenziava che dalle analisi espletate, la ricerca della sostanza chimica del tipo "acrilamide" aveva avuto esito negativo.

L'assunto difensivo era smentito dalle circostanze riferite dal tecnico ARPAM, il Dott. A., il quale invece sosteneva la totale incompatibilità dei fanghi – oggetto dell'odierna contestazione – con le condizioni stabilite ex lege per la categoria dei sottoprodotti, prevista dall'art. 184 *bis* del D. Lgs. N. 152/2006.

Nel corso della deposizione resa all'udienza del 16 gennaio 2018, A. riferiva di aver ricevuto una richiesta di intervento dai Carabinieri Forestali di Pesaro, per analizzare dei campioni di terreno rilevati durante il sequestro di un ingente quantitativo di fanghi di depurazione. Nello specifico il teste riferiva di aver espletato due tipologie di analisi: una prima "di classificazione" e una seconda cd. "test di cessione".

A. premetteva una circostanza tecnica fondamentale inerente la tipologia dei fanghi da depurazione: " *Siccome il codice CER che poteva essere applicato a*

quella tipologia di rifiuto è un codice CER che ha la voce a specchio, ovvero ha due voci uguali, se non nelle definizioni finali, di cui uno è pericoloso e uno non pericoloso, per dirimere se si tratta di pericoloso o non pericoloso bisogna fare le analisi. Abbiamo sottoposto il rifiuto anche a test di cessione e alla fine praticamente la classificazione risultante è di rifiuto non pericoloso” (cfr. resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 4).

A. descriveva tecnicamente lo scopo dell’analisi di classificazione: *“si guarda all’interno del rifiuto quali componenti ci sono, cioè di quali metalli è composto”*, nonché quella del test di cessione: *“con il test di cessione invece si valuta la possibilità di quei metalli di migrare nell’ambiente, quindi è un test di cessione per dire quanto cede”*. E ancora: *“in questo caso abbiamo fatto entrambi, per cui il rifiuto è risultato non pericoloso”* (cfr. resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 5).

Il teste, pur non avendo negato la riutilizzabilità del rifiuto in un ulteriore processo di produzione, evidenziava come nella OMISSIS vi fossero state delle irregolarità nella gestione del rifiuto: *“il rifiuto non era stato gestito come tale, ovvero un’azienda che produce comunque un rifiuto deve comunque metterlo in carico sul registro carico e scarico, deve comunque destinarlo alla destinazione corretta, in funzione di quello che poi l’azienda decida di farci”* (cfr. resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 5).

In buona sostanza, secondo quanto riferito da A. l’imputato aveva due possibilità: avviare i fanghi di depurazione in discarica, stante il carattere non pericoloso del rifiuto accertato in sede di analisi, oppure, avviarli al recupero.

In particolare, sul recupero il teste chiariva: *“se invece voglio recuperarlo, cioè non necessariamente devo disfarmene, posso anche recuperarlo, perché l’analisi me lo consente, allora lo destino ad un centro autorizzato di recupero rifiuti, dove opportunamente trattato questo rifiuto cessa la sua vita di rifiuto per riacquisire un’altra di materia prima secondaria, se è recuperato, oppure di sottoprodotto se ci sono le condizioni per essere un sottoprodotto insomma”* (cfr. resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 6).

In relazione alla possibilità di ricomprendere gli specifici fanghi di depurazione prodotti dalla OMISSIS nella categoria dei sottoprodotti A. sosteneva: *“in questo caso non abbiamo ritenuto possibile applicare il sottoprodotto perché non stiamo parlando di un residuo di lavorazione del marmo, ovvero io ho una lastra di marmo, da questa lastra ne taglio un pezzo per farci una mattonella, gli sfridi che ottengo non necessariamente sono un rifiuto, perché potrebbero essere ricommercializzati come marmo per fare un mosaico ad esempio, il marmo, e quindi hanno tutte le caratteristiche per essere dei sottoprodotti. Invece in questo caso noi il rifiuto che abbiamo in questione è il residuo della depurazione dell’acqua reflua, quindi il rifiuto che si genera non è il marmo, è l’acqua reflua”* (cfr. resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 6).–

In questo caso noi il rifiuto che dovremmo valutare se è sottoprodotto o meno non è il marmo, è l’acqua di scarico. E l’acqua di scarico è l’acqua che è usata per raffreddare gli utensili, per tagliare eccetera, che subisce un trattamento di depurazione e di decantazione, anche con flocculanti, si arricchisce anche di qualcos’altro, che non è solo marmo, perché il flocculante comunque è un prodotto chimico che serve per far depositare, e quindi diciamo diventa rifiuto, cioè è un rifiuto che si produce insomma, non è possibile accampare il sottoprodotto su questa tipologia. Tant’è che noi tra i vari documenti che abbiamo reperito in azienda, stante il fatto che sul registro di carico e scarico non c’era nulla, quindi non era stato mai gestito quel rifiuto come tale, abbiamo trovato anche un’analisi del laboratorio consulente, datata 2007, dove lo si trattava come rifiuto, cioè si diceva il rifiuto che può essere recuperato in base al (inc.), però è un rifiuto insomma. Quindi già il consulente allora glielo diceva allora all’azienda che era un rifiuto insomma.....”

A. si soffermava sul meccanismo di depurazione per ulteriormente escludere la natura di sottoprodotto dei fanghi: *“depurando l’acqua reflua in un depuratore chimico-fisico, come ha la ditta, si ottiene una parte liquida che va scaricata e una parte solida che va smaltita come rifiuto, e quella non è possibile*

accampare il sottoprodotto sul residuo di depurazione, quello è un rifiuto” (cfr. resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 6).

Il teste riferiva altresì di aver svolto attività ispettiva presso la OMISSIS nell’ambito della quale aveva rinvenuto un documento di analisi, firmato dal laboratorio consulente dell’azienda, datato 2007, dove i fanghi di depurazione venivano trattati nell’ambito della disciplina dei rifiuti, ed erano state disposte precise indicazioni per il recupero del “rifiuto” (resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 7).

A specifica domanda della difesa, A. proseguiva sulla riutilizzabilità del fango di depurazione: *“Nel senso che, partiamo da questo presupposto, la ditta avrebbe potuto non incorrere in quello che stiamo discutendo se avesse regolarmente trasportato quel rifiuto in un centro di recupero autorizzato per le operazioni di recupero di quel rifiuto; siccome il 52/98¹, che è il decreto sul recupero, dà la possibilità di recuperare i materiali lapidei, subordinati a quel testo di cessione di cui ne abbiamo parlato, di cui parlava lei di limiti, ne ho parlato anch’io, allora in quel caso era una corretta gestione del rifiuto. Nel momento in cui questo non si fa non si può accampare, a mio avviso eh, il sottoprodotto ad un fango di depurazione. Il fango di depurazione è un rifiuto, non è mai un sottoprodotto.”* (resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 6-7).....cioè parliamo dell’acqua di scarico di un’azienda, acqua di scarico che è un rifiuto, e che viene sottoposta a depurazione. Quell’acqua di scarico può essere smaltita come rifiuto tout-court, non conviene perché i costi sono esagerati insomma, oppure può essere depurata. Quando viene depurata si crea una fase liquida, che è l’acqua di scarico, e una fase solida che è il fango di depurazione, quindi il fango di depurazioni rifiuti. Poi se questo fango vuol essere recuperato bisogna entrare in un discorso di recupero e lo si fa sottoponendolo al test di cessione e facendo le vagliature, tutto quello che si fa con gli inerti da demolizione per esempio insomma, ecco.....

¹ D.M. n. 5/98 relativo alle procedure semplificate con l’avvio al recupero dei rifiuti non pericolosi.

Si, poteva riutilizzato... se portato ad un centro per recupero dei rifiuti autorizzati in base per esempio al 52/98 o procedure che sono procedure (inc.) o il 208, che sono procedure ordinarie, se fosse transitato tramite un centro di recupero, così come il consulente dell'azienda aveva suggerito a suo tempo, perché in calce al certificato della ditta OMISSIS, firmato da S. tra l'altro eh, è conforme ai.....”(cfr. pag. 8-9 del verbale di trascrizione)

A seguito di tali ultime dichiarazioni, il giudicante acquisiva dal teste un documento a firma del dottor E. S. – consulente della difesa – del 23 luglio 2007, consistente in un rapporto di prova (n. 071.00402.1).

Orbene, alla luce della deposizione del tecnico A., le dichiarazioni rese dal Consulente della difesa S. risultano del tutto inconferenti con l'oggetto dell'odierna contestazione, posto che la ricerca della sostanza chimica del tipo “acrilamide” determina la sola possibilità di classificare il rifiuto in pericoloso o non pericoloso.

A nulla rileva, invece, ai fini della riconducibilità della sostanza tra i sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 *bis* del D. Lgs. N. 152/2006, necessitando la ditta, della predisposizione di un Piano di Utilizzo, ai sensi D.M. n. 161/2012, come anche indicato nel Permesso di Costruire – allegato dalla difesa – ove è posta quale condizione necessaria per la legittimità dell'autorizzazione amministrativa la predisposizione e relativa presentazione presso gli uffici amministrativi, di un Piano di Utilizzo entro 60 giorni prima dell'inizio dei lavori del piazzale (cfr. permesso di costruire, produzioni documentali della difesa).

Di rilievo risultano anche le dichiarazioni del teste F., dipendente della ditta, (cfr. pag. 11 e segg. del verbale di trascrizione) il quale, a specifica domanda del Giudice, ricostruiva le attività poste in essere dalla OMISSIS rispettivamente in:

- Estrazione del marmo dalla cava sita in OMISSIS di proprietà della stessa società;
- Trasporto presso lo stabile della società sita in OMISSIS;
- Esecuzione di operazioni di lavorazione della pietra grezza;
- Lavorati e semilavorati.

Il teste proseguiva la deposizione definendo i fanghi, oggetto dell'odierna contestazione, quali scarti delle operazioni di lavorazione della pietra grezza operate negli stabilimenti di Bellocchi (PU).

In particolare, dette attività, per quanto appreso dal teste, erano consistite nel taglio di blocchi di marmo: *“Noi in azienda ci arrivano i blocchi, dai blocchi facciamo il taglio tramite dei macchinari, che hanno delle lame diamantate e vengono tagliate ad uso d'acqua, come raffreddamento, e in questa fase...abbiamo un ciclo chiuso a livello di produzione del recupero dell'acqua, questa acqua viene messa in un impianto dove abbiamo un filtro pressa, dove otteniamo l'inerte che esce pressato, perciò asciutto, e viene trasportato, caduto, che cade direttamente, su un camion, dov'è apposto lì, e viene portato in un deposito apposta, dove mettiamo questo inerte”* (resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pagg. 11-12).

Gli scarti di tale processo di depurazione sono i fanghi rinvenuti dai Carabinieri NOE durante il sopralluogo effettuato il 15 luglio 2015.

3. Il quadro normativo e la valutazione del materiale probatorio.

In punto di diritto, occorre ripercorre brevemente l'articolato *excursus* normativo sulle terre e le rocce da scavo, oggetto, negli anni, di innumerevoli interventi legislativi *correttivi*.

All'origine il D. Lgs. n. 22/97, cd. Decreto Ronchi, escludeva dall'ambito di applicazione della gestione dei rifiuti le terre e le rocce da scavo considerandole, quindi, riutilizzabili a priori.

Precisazioni sul punto venivano inserite dalla L. n. 93/2001, la quale all'art. 10 confermava l'esclusione dal concetto di rifiuto di dette sostanze, ad eccezione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità.

La successiva L. n. 443/2001 introduceva all'art. 1 commi 17, 18 e 19² un'interpretazione della legge di cui poc'anzi, e ricomprendeva nel regime di

² 17 .Le disposizioni normative in materia si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo

esclusione anche le terre e rocce da scavo contaminate a condizione che non superassero le concentrazioni di inquinanti previste dalle norme.

Con l'introduzione del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/2006, l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla categoria dei rifiuti veniva ribadita all'art. 186, con l'imposizione delle prime condizioni richieste per classificare come sottoprodotto una sostanza rientrante nell'ambito delle terre e rocce da scavo.

La disciplina è stata, poi, innovata dal D. Lgs. n. 205/2010, intervento che, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/98/CE, ha modificato l'intero impianto normativo dei sottoprodotti con l'introduzione degli artt. 184 *bis* – nozione di sottoprodotto – e 184 *ter* – cessazione della qualifica di rifiuto – nel D. Lgs. n. 152/2006.

Con l'introduzione del D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, nell'ambito della predisposizione di misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, all'art. 49 veniva espressamente previsto che le condizioni necessarie per ritenere sottoprodotto una terra o roccia da scavo dovesse essere oggetto di intervento *ad hoc* del Ministero dell'ambiente, in concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allo scopo, entrava in vigore il 6 ottobre 2012 il D.M. n. 161/2012, il cui art. 1 nell'elenco delle definizioni ricomprendeva nei “materiali di scavo” anche *i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, etc...) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide poliacrilamide).*

produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Successivamente, nell'ambito del cd. Decreto legge "Sblocca Italia", convertito con L. n. 164/2014, all'art. 8 si ribadiva ulteriormente la necessità di un riordino della materia relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, con la previsione dell'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica finalizzato alla razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo *in situ* di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. Tale D.P.R. è di recentissima emanazione: 21 giugno 2017 n. 120.

Contestualmente, però, le disposizioni di cui all'art. 1 lett. b. del D.M. n. 161/2012, che ricomprendevano i residui di lavorazione di materiali lapidei fra le sostanze intese come sottoprodotti, venivano abrogate dall'art. 28 della L. n. 221/2015, cd. "Collegato Ambientale".

Tale intervento legislativo ha escluso specificamente i residui di lavorazione dei materiali lapidei dal novero degli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti.

Alla luce del quadro normativo appena delineato, occorre svolgere alcune considerazioni preliminari circa la disciplina normativa applicabile nella fattispecie in esame.

I fatti, oggetto dell'odierna contestazione, sono stati accertati dai Carabinieri Forestali il 15 luglio 2015.

La normativa che esclude espressamente dal novero dei sottoprodotti i residui di lavorazione dei materiali lapidei reca quale data di pubblicazione il 28 dicembre 2015, risultando quindi successiva all'accertamento dei fatti.

Il diritto penale italiano impone necessariamente una valutazione del *tempus commissi delicti* ai fini dell'operatività delle normative entrate in vigore solo successivamente l'accertamento del fatto e meno favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p. Nel diritto penale processuale il *favor rei* è accolto come principio generale, traducibile nell'atteggiamento che privilegia l'imputato o il condannato e rende possibile, in determinate situazioni, concedere maggiore rilievo all'interesse dell'imputato rispetto ad altri interessi emergenti nella dinamica processuale.

Nel caso di specie la normativa meno favorevole all'imputato è successiva al fatto contestato, di conseguenza, per il principio del *favor rei* risulta inapplicabile ai fini della decisione nel processo *de quo*.

Allo stato dei fatti, incrociando le normative appena enunciate, risultano applicabili al caso di specie sia gli articoli 184 *bis* e 184 *ter* del D. Lgs. n. 152/2006, sia il D.M. n. 161/2012 per i residui di lavorazione di materiali lapidei, intesi quali sottoprodotti all'art. 1 lett. B.

Pur avendo escluso l'applicazione della disciplina atta ad estromettere gli scarti delle lavorazioni di materiali lapidei dal novero dei sottoprodotti, tuttavia, i fatti in contestazione risultano comunque non conformi ai dettami di cui al D. M. n. 161/2012.

Tale normativa annovera tra le terre e rocce da scavo, intese quali sottoprodotti, i residui di lavorazione dei materiali lapidei, purché sussistano determinate condizioni.

L'art. 2 del D. M. n. 161/2012 pone quale obiettivo dell'intervento legislativo il miglioramento dell'uso delle risorse naturali e la prevenzione nella produzione di rifiuti, con l'esplicita condizione che siano rispettate le condizioni di cui al primo comma dell'art. 184 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 184 *bis* inserisce la prima nozione di sottoprodotto e pone le condizioni essenziali affinché una sostanza possa essere classificata tale. La norma recita: “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."

Dalle risultanze istruttorie è emerso come la OMISSIS si avvalga della nebulizzazione dell'acqua, al fine di scongiurare il surriscaldamento della pietra durante le operazioni di fenditura; l'acqua risulta quindi immessa dall'esterno e non originata dal medesimo processo di produzione, aspetto, questo, che si pone in totale difformità dalla condizione posta alla lettera a) della norma sopracitata.

Tale circostanza trova riscontro inoltre nelle deposizioni testimoniali del tecnico ARPAM A., nella parte in cui costui ha escluso la qualifica di sottoprodotti dei fanghi, atteso che il rifiuto che si era generato nel processo di produzione non era il marmo, bensì l'acqua reflua.

Anche la condizione di cui alla lettera c) della norma non risulta soddisfatta, stante il processo di depurazione cui sono sottoposti i residui della lavorazione del marmo; tale circostanza trova conferma sia nelle dichiarazioni di A., che in quelle del F.

Le caratteristiche dei fanghi non trovano riscontro alcuno, nemmeno in relazione alla condizione di cui alla lettera d) della sopracitata norma, atteso che il test di cessione espletato dai tecnici ARPAM ha riscontrato la presenza di sostanze chimiche nei campioni analizzati, in particolare la OMISSIS si era avvalsa di flocculanti durante l'iter di depurazione delle acque. Per tali ragioni i fanghi venivano classificati come rifiuti speciali non pericolosi (cfr. analisi ARPAM, fascicolo P.M.), codice CER 190814, per il cui smaltimento veniva consigliata la discarica di rifiuti non pericolosi.

A tal riguardo A. riferiva: *"L'acqua di scarico è l'acqua che è usata per raffreddare gli utensili, per tagliare eccetera, che subisce un trattamento di depurazione e di decantazione, anche con flocculanti, si arricchisce anche di qualcos'altro, che non è solo marmo, perché il flocculante comunque è un prodotto chimico che serve per far depositare, e quindi diciamo diventa*

rifiuto, cioè è un rifiuto che si produce insomma, non è possibile accampare sottoprodotto per questa tipologia” (resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 7).

La natura di rifiuti dei fanghi prodotti dalla ditta dell'imputato trova ulteriore riscontro nel parere rilasciato il 23 luglio 2007 dal tecnico della società il Dott. S., laddove lo stesso consulente riteneva necessario l'avvio dei fanghi di depurazione ad operazioni di recupero, nell'ipotesi in cui la OMISSIS avesse voluto reimpiegarli in altro processo di produzione.

In conclusione, stante l'assenza delle condizioni poste dall'art. 184 *bis* risulta inapplicabile anche il D.M. n. 161/2012 con la conseguenza che, i fanghi di depurazione rinvenuti presso la OMISSIS sono da ritenere a tutti gli effetti dei rifiuti. A tali sostanze dovrà essere applicata necessariamente la normativa prevista alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 sulla gestione dei rifiuti.

Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità adotta quale orientamento consolidato quello per cui *“l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave - art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. Ha peraltro specificato in motivazione che gli inerti, anche se provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.;”* (Cass. Pen. Sez. 3, n. 10711 del 28/01/2009 - dep. 11/03/2009, Pecetti, Rv. 243108). *La Suprema Corte ha peraltro specificato che i fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica”* (Cass. Pen. Sez. 3, n. 26405 del 02/05/2013 - dep. 18/06/2013, Pomponio, Rv. 257141).

Nel caso di specie i fanghi non venivano prodotti nell'ambito dell'estrazione dei blocchi di marmo dalla cava sita in Ascoli Piceno (AP), bensì durante la fase di lavorazione, nello specifico fenditura, dei blocchi di marmo negli stabilimenti siti in Bellocchi (PU), circostanza pacifica e non contestata agli atti.

A riguardo, inoltre, la Cassazione ha precisato in una recentissima pronuncia che *“il legislatore ha voluto specificare in modo dettagliato quali siano le condizioni perché un determinato residuo possa qualificarsi come sottoprodotto e che la sussistenza delle condizioni indicate debba essere contestuale, sicché, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti. Inoltre, trattandosi, in tali casi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Busè, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504)”* (Cass. Pen. Sez 3, sent. n. 38950 del 7 agosto 2017, Ramacci).

A nulla rileva altresì la documentazione allegata dalla difesa dell'imputato circa la dizione inserita nel permesso di costruire (Doc. n. 3, Fascicolo Documenti avv. OMISSIS) e recante: *“il permesso di costruire per l'intervento di realizzazione di piazzale [...] a condizione che venga trasmesso il Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 D.M. n. 161/2012 (almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori) ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 (come da ultime modifiche apportate dall'art. 41 bis della legge 98 del 09.08.2013 (decreto del fare) di conversione, con modifiche D.L. n. 69/2013)”*.

Il Piano di Utilizzo di cui è fatta menzione nel permesso di costruire è un documento contenente l'indicazione che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere e attività manutentive di cui all'art.1 comma 1 lett. A) del D.M. n. 161/2012 saranno utilizzate, nel corso dello stesso o in un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o

di terzi, purché esplicitamente indicato, ai sensi dell'allegato 5 del D.M. n. 161/2012.

Il Piano di Utilizzo dovrebbe dunque indicare la destinazione degli eventuali materiali di scavo prodotti dalle opere di realizzazione del piazzale. Il Piano di Utilizzo, di cui comunque non si conoscono i contenuti non essendo stato allegato agli atti, quindi, non potrebbe in ogni caso contenere un'autorizzazione al reimpiego dei fanghi di depurazione derivanti dalla fenditura dei blocchi di marmo lavorati in Bellocchi (PU).

Sul punto, le allegazioni difensive non appaiono condivisibili, atteso che è stata comunque già esclusa l'applicabilità del D.M. n. 161/2012, in ragione dell'assenza delle condizioni previste all'art. 184 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006.

Le contestazioni avanzate nei capi di imputazione si riferiscono a due condotte distinte: la gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell'art. 256 comma 1 lett. A) del D. Lgs. n. 152/2006 e il deposito incontrollato degli inerti nel piazzale adiacente lo stabile della OMISSIS, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare l'inesistenza della prescritta autorizzazione ambientale per la gestione dei rifiuti, condotta che configura la contravvenzione di cui all'art. 256 comma 1 lett. A) del D. Lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda il capo di imputazione di cui agli artt. 256 comma 2 e 192 del D. Lgs. n. 152/2006 è stato accertato che la OMISSIS aveva quale consuetudine consolidata, il deposito incontrollato dei fanghi derivanti dalla depurazione e decantazione delle acque del processo di produzione, nel piazzale adiacente lo stabilimento ove si svolgevano le operazioni di fenditura. Tale circostanza trova riscontro nella deposizione del teste F. il quale riferiva che nei locali di fenditura dei blocchi di marmo gli inerti venivano caricati su un camion, per poi essere stoccati nel deposito distante circa 50 mt (resoconto stenografico verbale udienza 16 gennaio 2018 pag. 12) dallo stabile.

All'uopo le prescrizioni sono impartite all'art. 183 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 152/2006, il quale dispone:

“bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

(lettera modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;”

Nessuna delle sopra indicate prescrizioni risulta rispettata dalla società OMISSIS tanto sulla cadenza temporale della raccolta e dell'avviamento dei fanghi alle operazioni di recupero o di smaltimento, quanto sulle quantità impartite. Su tale ultimo aspetto a riscontro si pone il verbale di sequestro del deposito dei Carabinieri Forestali del 15 luglio 2015 (cfr. verbale di sequestro Corpo Forestale dello Stato, fascicolo P.M.), i quali dichiaravano di aver rinvenuto circa 350 mc di fanghi depositati presso il piazzale adiacente gli stabilimenti della OMISSIS, dei quali non risultava una calendarizzazione trimestrale per la raccolta e l'avviamento allo smaltimento. Ciò anche considerando il fatto che OMISSIS trattava tali sostanze erroneamente quali sottoprodotti.

Per tali ragioni risulta, in maniera incontrovertibile, integrata anche la contravvenzione di cui al capo b) in epigrafe del deposito incontrollato dei rifiuti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le condotte contestate sono sorrette dal dolo, atteso che lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalla lavorazione del marmo, con le modalità sopra descritte e il loro deposito nel piazzale esterno all'impresa sono il frutto di una precisa scelta aziendale ascrivibile all'imputato quale legale rappresentante della società OMISSIS.

4. Determinazione della pena.

Accertata pertanto la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, per quanto attiene alla determinazione della pena, l'imputato appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della personalità, trattandosi di soggetto incensurato e del corretto comportamento processuale.

Le modalità ed il contesto anche temporale in cui i fatti sono stati realizzati appaiono indicativi di un medesimo disegno criminoso, con la conseguente opportunità di riunire gli addebiti sotto il vincolo della continuazione.

Ciò posto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. stimasi congrua la pena di mesi otto di arresto e 5.000,00 euro di ammenda, così determinata.

Capo a) : pena base mesi 6 di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, diminuita ex articolo 62 bis c.p. in mesi 4 e 2.000,00 euro;

Capo b) pena base mesi 4 di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, diminuita ex articolo 62 bis c.p. a mesi 3 e 2.000,00 euro;

Ritenuta la continuazione tra i reati e reato più grave quello sub a) pena base mesi 6 di arresto e 3.000,00 euro di ammenda aumentata ex art. 81 cpv c.p. per il capo b) di mesi 2 e 2.000,00 euro e così complessivamente mesi 8 di arresto e 5.000,00 euro di ammenda.

Segue ex lege la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato si trova nelle condizioni soggettive per beneficiare della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

Dichiara OMISSIS colpevole dei reati ascrittigli, concesse le circostanze attenuanti generiche e riuniti i reati in continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di arresto e 5.000,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Riserva la motivazione ni 30 giorni.

Pesaro, 4 maggio 2018

IL GIUDICE

Lorena Mussoni